



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 6 del Registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA
Ufficio
del 08-01-2020 N.3

Oggetto: AMPLIAMENTO INCARICHI FINALIZZATI ALL'APPROVAZIONE
DEL PRG DEL COMUNE DI MICIGLIANO COMPRESIVA DI
VAS ALL'ARCH. PAOLUCCI A. E ARCH. BULDINI ANTONEL=
LA - GEOLOGO DE ANGELIS V. E AGRONOMO RINALDINI

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

*Visto il Decreto Sindacale n.2/2019 di assegnazione delle Responsabilità dei Servizi e degli
Uffici Comunali*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di C.C. n.41 del 30.09.1995 il Comune di Micigliano ha adottato il PRG comunale ;
- In data 21.02.1996 prot.397 è stato pubblicato il rende noto del PRG dal 23.02.1996 al 24.03.1996;
- Con nota prot. 720 del 19.03.1996 il Comune di Micigliano richiedeva alla Regione Lazio- assessorato tutela Risorse Ambientali, il parere ai sensi dell'art.13 Legge 64/74;
- Con nota prot.1022 del 29.04.1996 il Comune di Micigliano richiedeva alla Regione Lazio – Assessorato Sviluppo del Sistema e del Mondo Rurale – diritti collettivi e Usi civici- il parere ai sensi della L.R. n.1 del 03.01.1986 concernente il PRG comunale;
- Con nota prot. 2255 del 14.05.1997, la Regione Lazio trasmetteva il parere favorevole ai sensi dell'art.13 della Legge 64/74 all'ipotesi di PRG comunale, con le relative prescrizioni;
- Con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 29.11.1997 si prendeva atto del parere emesso dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.3 della L.R. 1/1986 che proponeva modifiche da apportare al PRG Comunale e le relative controsservazioni;

- Con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 13.02.1999 veniva riesaminato e riapprovato il Regolamento edilizio del PRG;
- Con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 27.03.1999 veniva riapprovato il Regolamento edilizio del PRG “ risposta chiarimenti CO.RE.CO di Rieti “;
- Con le note prot. 3375 e 3376 del 12.11.1999 il Comune di Micigliano richiedeva alla Regione Lazio l’approvazione del Piano Regolatore Generale;
- Con nota prot.145 del 02.02.2000, la Regione Lazio – Assessorato Urbanistica e Casa, invitava il Comune di Micigliano a provvedere all’integrazione e regolarizzazione degli atti del PRG trasmessi mediante: Attestazione sulla delibera di adozione ;Timbri interni;Copia con scritta originale;Regolamenti e norme divise;Parere art.13 in originale per le tavole; Parere ASL;
- Con nota prot.1794/2000 e successiva integrazione atti prot. 2118/2000, il Comune di Micigliano trasmetteva alla ASL di Rieti il PRG adottato con delibera di C.C.n.41/1995 per il parere di competenza;
- in data 07.09.2000 prot. 4710, la ASL di Rieti rilasciava al Comune di Micigliano il parere igienico sanitario per il PRG con le relative prescrizioni;
- Con nota prot.145 del 04.01.2001, la Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell’Urbanistica - Dipartimento Urbanistica e Casa, invitava entro i successivi 30 gg dalla ricezione, il Comune di Micigliano, oltre a provvedere a quanto richiesto con nota prot. 145/2000, doveva provvedere all’ulteriore integrazione e regolarizzazione degli atti del PRG trasmessi mediante: Visto del CORECO sulla deliberazione di C.C. n.41/1995; Le tavole del PRG, di cui una deve riportare la dicitura “Originale”, non riportano gli estremi della delibera cui sono allegati, ne quelli di avvenuto deposito in visione libera al pubblico; Non risultano presentati in triplice copia gli atti richiamati nel parere Prot. n. 2255 fascicolo 1763 art.13 L.64/74 vistati dal competente Assessorato Regionale; La relazione non riporta il timbro e firma a cavallo tra le pagine; NTA e regolamento edilizio separati; Parere ASL in triplice copie conformi all’originale;
- Con nota del Comune di Micigliano n. 218/01 del 27/01/2001 il Comune di Micigliano provvedeva a trasmettere quanto richiesto dalla Regione Lazio – Assessorato all’Urbanistica;
- Con nota prot.165448 del 18.12.2001, la Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell’Urbanistica - Dipartimento Urbanistica e Casa, riscontrava che non era stato dato seguito alla precedente nota prot.145/2001 ed assegnava ulteriori 30 giorni dalla ricezione della nota;
- Con nota n. 513/02 del 14/03/2002 il Comune di Micigliano provvedeva ad inviare alla Regione Lazio copia degli atti richiesti dalla Regione Lazio- Assessorato all’Urbanistica con sua lettera n. 165448 del 18/12/2001;
- Che con nota prot.171392 del 10.11.2003, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Dir. Reg. Territorio ed Urbanistica – Area 2B4 – Urbanistica e Beni Ambientali nord, accertava irregolarità formali e sostanziali e chiedeva integrazioni della relativa documentazione: Per Presenza agli atti di due diverse relazioni tecniche, Non adozione dell’ultimo testo corretto delle NTA; Assenza delibera comunale controdeduzioni osservazioni; Presenza di vaste aree bianche non classificate con specifica campitura in legenda e nelle NTA di zone Z2, Z5 e R1, zona senza riferimento alcuno; Non riscontro in legenda della campitura della zona F ...; Assenza di riferimenti di adozione in tutti gli allegati del piano;
- Con nota prot.69179 del 18.04.2008, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Dir. Reg. Territorio ed Urbanistica – Area 2B4 – Urbanistica e Beni Ambientali nord, sollecitava, entro 90 gg dalla ricezione della stessa nota, quanto richiesto con precedente nota prot. 171392 del 10.11.2003, oltre alla mancanza delle tavole dei Vincoli e “Carta degli Usi Civici”, non allegate;

- Con nota prot.1775 del 02.08.2008, il Comune di Micigliano richiedeva una congrua proroga per la redazione delle integrazioni richieste dalla Lazio e relative all'approvazione del PRG;
- Con successiva nota prot. 60740 del 14.02.2012 la Regione Lazio – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici , sollecitava nuovamente al Comune di Micigliano l'integrazione agli elaborati del PRG, della documentazione richiesta con nota prot. 69179/2008;

CHE IN CONSEGUENZA A QUANTO SOPRA ESPOSTO:

- Con la delibera di G.M. n.81/2012, il Comune di Micigliano affidava all'Arch. Paolucci Alessandro l'incarico di redazione integrazione e regolarizzazione elaborati tecnici PRG richiesti dalla Regione Lazio;
- Con nota prot. 30147 del 23.01.2013, la Regione Lazio – area Urbanistica e Coopianificazione Comunale, non avendo ricevuto l'integrazione agli elaborati del PRG più volte sollecitata, trasmetteva l'intera documentazione agli atti all'Ufficio Amministrativo di supporto e Controllo Gestione Regionale per consentire la definizione dell'istruttoria oppure la restituzione all'amministrazione Comunale di Micigliano;
- Con nota prot. 30154 del 29.01.2013, la Regione Lazio – Ufficio di Staff tecnico-amministrativo di supporto e controllo di gestione invitata il Comune di Micigliano ad ottemperare entro 60 gg dalla ricezione della stessa nota, a quanto già richiesto in precedenza, pena la restituzione dell'intera pratica;
- Con la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 09.02.2013, il Comune di Micigliano, approvava e regolarizzava il PRG comunale già adottato e disponeva, fra l'altro, di inviare copia della presente deliberazione, unitamente al successivo provvedimento di esame delle osservazioni e delle determinazioni definitive, alla Regione Lazio per la conseguente approvazione;
- Con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 13.04.2013, veniva approvata l'integrazione e regolarizzazione del PRG comunale già precedentemente adottato constatando la mancanza della presenza di osservazioni in merito;
- Con nota prot.1051 del 20.04.2013, il Comune di Micigliano trasmetteva alla Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Casa tutti gli atti di integrazione e regolarizzazione del PRG al fine di ottenere la relativa approvazione;

RICORDATO che La Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Ufficio di Staff Amministrativo, successivamente agli innumerevoli solleciti di approvazione del PRG comunale da parte del Comune di Micigliano, in data 02.02.2015 trasmetteva la nota prot.53404 con la quale comunicava e richiedeva le seguenti integrazioni al fine del perfezionamento dell'iter di approvazione del PRG:

“a seguito di un preliminare esame, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, degli atti allegati alla deliberazione consiliare di adozione del piano in oggetto n.41/1995 nonché della documentazione integrativa di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.5/2013, risulta necessario, in considerazione del notevole tempo trascorso, come peraltro già comunicato per le vie brevi, integrare e regolarizzare la documentazione trasmessa come di seguito specificato:

- *Il parere espresso ai sensi dell'art.13 della Legge 64/74 è stato rilasciato nel 1997 relativamente all'adozione del PRG con D.C.C. n.41/1995. E' opportuno pertanto, in considerazione della normativa intervenuta nel frattempo, che sia acquisito un nuovo parere geologico o un aggiornamento di quello precedentemente espresso nel 1997 anche con riferimento agli aspetti vegetazionali e relativi alle ulteriori integrazioni di cui alla D.C.C. n.5/2013. Dovranno essere trasmessi, in duplice copia conforme, gli elaborati allegati al nuovo parere espresso dalla direzione competente e vistati dalla medesima Direzione;*
- *Si segnala l'assenza della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi in materia di valutazione ambientale strategica o della certificazione comunale di*

autoesclusione secondo le procedure previste dal D.Lvo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della D.G.R. n.169/2010;

- *Risulta necessario attivare le procedure per la pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R.8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii.;*
- *Codesta Amministrazione comunale dovrà regolarizzare gli estremi di adozione e di deposito in libera visione al pubblico riportati sugli elaborati trasmessi in allegato alle deliberazioni consiliari nn.41/1995 e 5/2013;*
- *Gli elaborati grafici dovranno essere integrati dalle tavole di sovrapposizione del PRG con quelle del PTP n.5 vigente;*

per quanto sopra, in attesa delle integrazioni e dei perfezionamenti richiesti, la pratica in questione resta sospesa.

CONSIDERATO CHE successivamente a quanto richiesto dalla Regione Lazio, il Comune di Micigliano ha effettuato ricerche di mercato al fine di quantificare le somme necessarie per la chiusura dell'iter di approvazione del piano;

CHE dalle ricerche citate emergeva che i preventivi piu' convenienti e che garantivano prestazioni adeguate per la redazione della valutazione di Incidenza finalizzata all'approvazione del PRG comunale e della redazione della documentazione parere ex art.13 L.64/74 esclusa relazione VAS, in merito all'approvazione del PRG comunale compresa di indagini, erano rispettivamente quelle dei Dottori Agronomi Rinaldini Luca e D'Ovidio Daniela e del Geologo De Angelis Valerio;

CHE venne anche richiesto preventivo all'Arch. Paolucci Alessandro per la continuazione e definizione della parte urbanistica della pratica di approvazione del PRG, ma a causa della mancanza di fondi propri di bilancio, da utilizzarsi per la liquidazione dei compensi che si sono rilevati esosi, il Comune di Micigliano ha dovuto sospendere la pratica relativa alla definizione del PRG comunale di cui trattasi;

VISTO che in data 25.07.2017, con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n.457 e successivo provvedimento di spesa n.G12519 del 14.09.2017, veniva concesso, fra l'altro, al Comune di Micigliano un contributo di € 50.000,00 per la formazione degli strumenti urbanistici;

CHE a seguito della concessione del finanziamento di cui sopra, con determinazione dell'area Tecnica n.116/2017 il Comune di Micigliano ha conferito i seguenti incarichi tecnici:

- al Dott. Agronomo Rinaldini Luca la redazione dello studio di valutazione di incidenza per l'approvazione del PRG comunale esclusa la pratica VAS per l'importo di € 5.000,00 oltre IVA e cassa agronomi e quindi per l'importo totale di € 6.222,00 onnicomprensivo;
- al Dott. Geologo De Angelis Valerio la redazione relazione geologica e geomorfologica ai fini dell'ottenimento del parere di conformità geomorfologica per l'approvazione del PRG comunale con esclusione della redazione della parte VAS, per l'importo di € 12.000,00 oltre IVA e cassa geologici e quindi per l'importo di € 14.932,80 onnicomprensivo ;
- ai Dott. Architetti Paolucci Alessandro e Buldini Antonella per l'integrazione degli elaborati e completamento iter di approvazione PRG comunale per l'importo di € 28.845,20 IVA e cassa comprese;

CONSIDERATO che nell'affidamento della parte Urbanistica venne inserito che la redazione di quanto necessario all'approvazione del PRG comunale comprendeva la pratica della VAS dal punto di vista urbanistico, considerando però il fatto che essa non fosse ritenuta necessaria al fine di chiudere la pratica iniziata già dal 1995;

VISTO che, invece, la Regione Lazio, in un incontro richiesto appositamente dal Comune di Micigliano al fine di chiudere la definire l'iter di approvazione finale del PRG, specificò la

necessità assoluta di ottenere le autorizzazioni di legge inerenti la VAS anche per il PRG comunale già adottato;

CONSIDERATO che a tale punto, i tecnici incaricati per le redazioni degli elaborati finalizzati all'approvazione del PRG ed i relativi pareri di legge, parte urbanistica, agronomica e geologica, sono stati impossibilitati nella continuazione degli impegni presi a causa della mancanza di fondi per la redazione della parte di studio inerente l'ottenimento della V.A.S.;

CHE con nota del 05.07.2018 prot.1337, il Comune di Micigliano, richiedeva alla Regione Lazio, la concessione dell'ulteriore somma complessiva di € 27.500,00 oltre IVA e cassa professionisti al fine di aumentare le somme di cui agli affidamenti tecnici dei professionisti sotto elencati e produrre la documentazione inerente la VAS finalizzata all'approvazione del PRG comunale:

- il Dott. Agronomo Rinaldini Luca richiedeva l'ulteriore somma di € 5.500,00 oltre IVA e cassa agronomi per le attività di supporto rispetto a quelle affidate con determinazione 116/2017 per la cura dello studio vegetazionale, agronomico a supporto VAS;
- il Dott. Geologo De Angelis Valerio richiedeva l'ulteriore somma di € 7.000,00 oltre IVA e cassa geologi per le attività di supporto rispetto a quelle affidate con determinazione 116/2017 per la cura dello studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico a supporto VAS;
- gli Architetti Paolucci e Buldini, richiedevano l'ulteriore somma di € 15.000,00 oltre IVA e cassa architetti per le attività di supporto rispetto a quelle affidate con determinazione 116/2017 per la cura dello studio di elaborazione e coordinamento VAS;

VISTO che la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Urbanistica, area di supporto ai Comuni per la pianificazione Urbanistica, recupero dei centri storici e riqualificazione urbana, con nota prot.1009228 del 11.12.2019, ha concesso al Comune di Micigliano, con provvedimento di liquidazione n.40760, la somma di € 33.352,80 per le spese aggiuntive relative alla redazione della VAS inerente il PRG comunale;

CHE pertanto, in base a quanto descritto, è possibile ampliare gli incarichi affidati con determinazione dell'area tecnica n.116/2017 inerenti la redazione del PRG comunale ai fini autorizzativi, VAS compresa, ai Tecnici Rinaldini Luca, Paolucci Alessandro e Buldini Antonella e De Angelis Valerio;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici s.m.i.(importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e considerando che tutti gli incarichi di cui trattasi, seppur aumentati di importo, sono inferiori alla soglia di € 40.000,00 netti;

VISTO il T.U. Enti Locali n.267/2000;

VISTA la legge 1150 del 17.08.1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 05.09.1972 n.8;

VISTA la L.R. 12.06.1975 n.72;

VISTA la L.R. n.1 del 03.01.1986;

VISTA la L.R. n.36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 22.12.1999 n.38 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n.64 del 02.02.1974;

TUTTO cio' premesso e considerato

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di ampliare l'incarico conferito al Dott. Agronomo Rinaldini Luca per redazione studio di valutazione di incidenza finalizzato all'approvazione del PRG comunale con l'importo di € 5.500,00 oltre IVA e cassa agronomi e quindi per l'importo totale di € 6.844,20 onnicomprensivo per la cura dello studio vegetazionale, agropedologico a supporto VAS;

Di ampliare l'incarico conferito al Dott. Geologo De Angelis Valerio per redazione relazione geologica e geomorfologica ai fini dell'ottenimento del parere di conformità geomorfologica (comprese indagini geofisiche e relazione geologica relativa alla VAS) per l'approvazione del PRG con la cura dello studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico a supporto VAS per l'importo aggiuntivo di € 8.710,80 onnicomprensivo e come dettagliato nell'allegato schema di convenzione;

Di conferire incarico di redazione nuovi elaborati e completamento iter di approvazione PRG comunale, compresa redazione VAS, agli Arch. Paolucci Alessandro e Buldini Antonella per l'importo totale di € 17.797,80 IVA e cassa comprese e ripartiti come riportato nell'allagato schema di convenzione;

Di impegnare la somma complessiva di € 33.352,80 all'ex cap.5765 bilancio 2020 RR.PP..

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PROPEDEUDICA ALL'APPROVAZIONE DEL PRG DEL COMUNE DI MICIGLIANO COMPRESA LA CURA DELLO STATO VEGETAZIONALE ED AGROPEDOLOGICO VAS

SMART CIG: Z012B830FA

L'anno duemilaventi(2020) il giorno del mese di gennaio, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

1) Sig. Salvati Emiliano, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

2) Dott. Agronomo Rinaldini Luca con studio professionale in Montopoli in Sabina, Via Ferruti, 26 ed iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi della Provincia di Rieti con il n° 26;

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia avutane dalle parti;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n.116/2017 è stato stabilito di affidare l'incarico professionale in oggetto, come specificato nella medesima determinazione e convenzione stipulata e conservata agli atti;

Che con successiva determinazione dell'area tecnica n.../2020 è stato stabilito di ampliare gli affidamenti concessi ai tecnici specialisti con determinazione dell'area tecnica 116/2017 relativamente alla parte inerente la redazione ed approvazione VAS del PRG:

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1 oggetto dell'incarico

Il professionista dovrà svolgere, a favore del Comune di Micigliano, le seguenti prestazioni professionali:

- Redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43CEE e dei DPR 357/97 e DPR 120/2003 finalizzata all'approvazione del PRG Comunale;
- cura dello studio vegetazionale, agropedologico a supporto VAS;
- Il Professionista con il presente atto si impegna a procedere alla elaborazione dello studio di valutazione di incidenza di cui trattasi secondo i canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia; Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti nel numero di copie necessarie per la richiesta del parere di cui trattasi, oltre ad una copia cartacea e una in formato digitale da consegnare al Comune di Micigliano per gli atti;

E' facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti. Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant'altro ricompreso nel presente incarico, ad introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, fino alla definitiva approvazione dell'oggetto dell'incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, al professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all'Amministrazione, spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori.

Art.2 modalità di svolgimento delle prestazioni

Le prestazioni verranno svolte dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e impegno da parte del professionista di mezzi organizzativi, garantendo comunque il confronto con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di poter condividere le scelte progettuali e recepire le soluzioni più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

L'Amministrazione metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che statistico.

Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche che però non sono comprese nell'incarico, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la

sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del redattore del rilievo.

Art.3

Precisazioni rispetto alla convezione di cui alla determinazione 116/2017

La presente convenzione sostituisce integralmente quella sottoscritta a seguito della pubblicazione della determinazione dell'area tecnica 116/2017 e in essere. Il compenso dettagliato nella presente convezione è stato cumulato.

Art.4

scadenze

Il professionista dovrà espletare l'incarico di cui trattasi in tempo utile affinché l'iter di approvazione del piano regolatore comunale venga concluso entro il 31.12.2020, rapportandosi opportunamente con gli altri tecnici incaricati per la parte geologica ed urbanistica.

I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1184 e segg. del Codice civile.

Qualora, ferma restando per l'Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai termini di consegna sopra indicati qualora sussistano giustificati motivi o qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del professionista, la presentazione dello studio fosse ritardata oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 50,00 = (euroventi) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

Nel caso il PRG non venga approvato entro il termine sopra menzionato per cause dimostrate ed imputabili al professionista, quest'ultimo non percepirà compenso per il lavoro svolto.

art.5

compenso

L'ammontare delle prestazioni complessive viene determinato in euro € 10.500,00 oltre CNPAIA al 2% ed Iva al 22% per un totale omnicomprendivo di € 13.066,20.

Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

art.6

modalità di pagamento

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, non sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in conseguenza dell'anticipata presentazione delle fatture dovute.

art.7

controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art.8

responsabilità

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il professionista all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare dovrà presentare polizza professionale per responsabilità civile relativa ai lavori di cui all'oggetto.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art.9
norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.
- D.M. 143 del 31/10/2013
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.
- Regolamenti Comunali
- direttiva 92/43CEE
- DPR 357/97
- DPR 120/2003
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

art.10
tracciabilità

Il Professionista incaricato Dott. Agronomo Luca Rinaldini nato a Poggio Mirteto (RI) il 17.06.1964 con studio in Montopoli in Sabina in Via Ferruti n.26 P.IVA 00773050570 – Cod. Fisc. RNLLCU64H17G763V , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

art.11
rescissione del contratto

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 30 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza valutata in termini di durata della stessa, ed applicando alla stessa una penale del 5% sull'importo non ancora eseguito e stimato dalle parti, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto.

Art. 12
disciplinare

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per l'Amministrazione

Art.13
Risoluzione

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Art.14
Normativa di riferimento

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

Art.15
Domicilio

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio tecnico elegge il domicilio presso lo studio professionale di via Ferruti n.26 a Montopoli in Sabina (RI) – mail: luposabino@libero.it per tutta la durata del rapporto contrattuale

Art.16
Codice fiscale

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

Comune di Micigliano

P.I. 00113670574

Dott. Agronomo Rinaldini Luca

P.I. 00773050570

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune Il Sindaco
Il Tecnico

Sig.
Dott. Agr.....

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE per redazione relazione geologica e geomorfologica ai fini dell'ottenimento del parere di conformità geomorfologica (comprese indagini geofisiche e relazione geologica relativa alla VAS) per l'approvazione del PRG comunale compreso lo studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico VAS

SMART CIG: ZF52B8310D

L'anno deumilaventi (2020) il giorno del mese di gennaio, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

1) Sig. **Salvati Emiliano**, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

2) Dott. **Geologo De Angelis Valerio** con studio professionale in Rieti, Via Cipriani n. 251 ed iscritto all'Albo dei Dottori Geologi della Provincia di Rieti con il n° 32;

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia avutane dalle parti;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n.116/2017 è stato stabilito di affidare l'incarico professionale in oggetto, come specificato nella medesima determinazione e convenzione stipulata e conservata agli atti;

Che con successiva determinazione dell'area tecnica n.../2020 è stato stabilito di ampliare gli affidamenti concessi ai tecnici specialisti con determinazione dell'area tecnica 116/2017 relativamente alla parte inerente la redazione ed approvazione VAS del PRG:

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1 oggetto dell'incarico

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Micigliano, le seguenti prestazioni professionali:

- Redazione della relazione geologica- geomorfologica ai fini dell'ottenimento del parere di conformità art.89 DPR 380/2001 e finalizzata all'approvazione del PRG Comunale (comprese indagini geofisiche e relazione geologica relativa alla VAS) per l'approvazione del PRG comunale compreso lo studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico VAS;
- Il Professionista con il presente atto si impegna a procedere alla elaborazione dello studio secondo i canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia; Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti nel numero di copie necessarie per la richiesta del parere di cui trattasi, oltre ad una copia cartacea e una in formato digitale da consegnare al Comune di Micigliano per gli atti;

E' facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti. Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant'altro ricompreso nel presente incarico, ad introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, fino alla definitiva approvazione dell'oggetto dell'incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, al professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all'Amministrazione, spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori.

Art.2 modalità di svolgimento delle prestazioni

Le prestazioni verranno svolte dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e impegno da parte del professionista di mezzi organizzativi, garantendo comunque il confronto con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di poter condividere le scelte progettuali e recepire le soluzioni più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

L'Amministrazione metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che statistico.

Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto.

Art.3

Precisazioni rispetto alla convezione di cui alla determinazione 116/2017

La presente convenzione sostituisce integralmente quella sottoscritta a seguito della pubblicazione della determinazione dell'area tecnica 116/2017 e in essere. Il compenso dettagliato nella presente convezione è stato cumulato.

Art.4 scadenze

Il professionista dovrà espletare l'incarico di cui trattasi in tempo utile affinché l'iter di approvazione del piano regolatore comunale venga concluso entro il 31.12.2020, rapportandosi opportunamente con gli altri tecnici incaricati per la parte agronomica ed urbanistica.

I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1184 e segg. del Codice civile.

Qualora, ferma restando per l'Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai termini di consegna sopra indicati qualora sussistano giustificati motivi o qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del professionista, la presentazione dello studio fosse ritardata oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 50,00 = (euroventi) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

Nel caso il PRG non venga approvato entro il termine sopra menzionato per cause dimostrate ed imputabili al professionista, quest'ultimo non percepirà compenso per il lavoro svolto.

art.5 compenso

L'ammontare delle prestazioni complessive viene determinato in euro € 21.000,00 oltre CNPAIA al 2% ed Iva al 22% per un importo onnicomprensivo di € 26.132,40.

Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

art.6 modalità di pagamento

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto nelle seguenti modalità:

- € 8.800,00 oltre CNPAIA e IVA per la redazione delle relazioni geologiche e geomorfologica;
- € 3.200,00 oltre CNPAIA e IVA per le prove penetrometriche;
- € 7.000,00 oltre CNPAIA e IVA ad approvazione finale iter PRG compresa VAS;

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, non sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in conseguenza dell'anticipata presentazione delle fatture dovute.

art.7 controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art.8 responsabilità

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il professionista all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare dovrà presentare polizza professionale per responsabilità civile relativa ai lavori di cui all'oggetto.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art.9
norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.
- D.M. 143 del 31/10/2013
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.
- Regolamenti Comunali
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

art.10
tracciabilità

Il Professionista incaricato Dott. Geologo De Angelis Valerio nato a Rieti il 20.05.1974 con studio in Rieti in Via Cipriani n.251 P.IVA 01040960575– Cod. Fisc. DNGVLR74E20H282F, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

art.11
rescissione del contratto

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 30 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza valutata in termini di durata della stessa, ed applicando alla stessa una penale del 5% sull'importo non ancora eseguito e stimato dalle parti, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto.

Art. 12
disciplinare

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per l'Amministrazione

Art.13
Risoluzione

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Art.14
Normativa di riferimento

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

Art.15
Domicilio

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio tecnico elegge il domicilio presso lo studio professionale di via Cipriani 251 a Rieti (RI) – mal: dea..... per tutta la durata del rapporto contrattuale

Art.16
Codice fiscale

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

Comune di Micigliano

P.I. 00113670574

Dott. Geologo De Angelis Valerio

P.I. 01040960575

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune Il Sindaco
Il Tecnico

Sig.
Dott. Geologo.....

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE COMPRENSIVA DI VAS PROPEDEUDICA
ALL'APPROVAZIONE DEL PRG DEL COMUNE DI MICIGLIANO**

SMART CIG: Z4D2B830DF

L'anno duemilavetnti (2020) il giorno del mese di gennaio, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

- 1) Sig. **Salvati Emiliano**, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- 2) Dott. **Architetto Paolucci Alessandro** con studio professionale in Rieti, Via Tito n. 13 ed iscritto all'Albo dei Dottori Architetti della Provincia di Rieti con il n° 157/sez.A;
- 3) Dott. **Pianificatore Territoriale Buldini Antonella** con studio professionale in Rieti, Via A.M.Ricci 21/A ed iscritto all'Albo dei Dottori Architetti della Provincia di Rieti con il n° 322;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n.116/2017 è stato stabilito di affidare l'incarico professionale in oggetto, come specificato nella medesima determinazione e convenzione stipulata e conservata agli atti;

Che con successiva determinazione dell'area tecnica n..../2020 è stato stabilito di ampliare gli affidamenti concessi ai tecnici specialisti con determinazione dell'area tecnica 116/2017 relativamente alla parte inerente la redazione ed approvazione VAS del PRG:

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia avutane dalle parti;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

**Art.1
oggetto dell'incarico**

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Micigliano, le seguenti prestazioni professionali:

- Redazione di tutti gli elaborati urbanistici ed architettonici propedeutici all'approvazione del PRG comunale compresa la VAS
- assistenza nuova acquisizione parere art.13 ex legge 64/74;

- assistenza procedura valutazione di incidenza;
- assistenza iter istruttorio presso Comune di Micigliano e Regione Lazio;
- eventuali correzioni richieste e rpedeudiche all'approvazione;
- I Professionisti con il presente atto si impegnano a procedere alla elaborazione di quanto sopra esposto secondo i canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia; Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti nel numero di copie necessarie per la richiesta dell'approvazione di cui trattasi, oltre ad una copia cartacea e una in formato digitale da consegnare al Comune di Micigliano per gli atti;

E' facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti. Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant'altro ricompreso nel presente incarico, ad introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, fino alla definitiva approvazione dell'oggetto dell'incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, al professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all'Amministrazione, spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori.

Art.2

modalità di svolgimento delle prestazioni

Le prestazioni verranno svolte dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e impegno da parte del professionista di mezzi organizzativi, garantendo comunque il confronto con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di poter condividere le scelte progettuali e recepire le soluzioni più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

L'Amministrazione metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti sia di tipo progettuale che statistico.

Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto.

Art.3

Precisazioni rispetto alla convezione di cui alla determinazione 116/2017

La presente convenzione sostituisce integralmente quella sottoscritta a seguito della pubblicazione della determinazione dell'area tecnica 116/2017 e in essere. Il compenso dettagliato nella presente convezione è stato cumulato.

Art.4

scadenze

I professionisti dovranno espletare l'incarico di cui trattasi in tempo utile affinché l'iter di approvazione del piano regolatore comunale venga concluso entro il 01.12.2018, rapportandosi opportunamente con gli altri tecnici incaricati per la parte agronomica e geologica.

I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1184 e segg. del Codice civile.

Qualora, ferma restando per l'Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai termini di consegna sopra indicati qualora sussistano giustificati motivi o qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del professionista, la presentazione dello studio fosse ritardata oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 50,00 = (euroventi) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

Nel caso il PRG non venga approvato entro il termine sopra menzionato per cause dimostrate ed imputabili al professionista, quest'ultimo non percepirà compenso per il lavoro svolto.

art.5
compenso

Ai Dott. Architetti Paolucci Alessandro e Buldini Antonella l'incarico congiunto per l'elaborazione e completamento iter di approvazione PRG comunale compresa VAS per l'importo di € 46.643,00 IVA e cassa comprese.

Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

art.6
modalità di pagamento

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, non sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in conseguenza dell'anticipata presentazione delle fatture dovute.

art.7
controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art.8
responsabilità

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il professionista all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare dovrà presentare polizza professionale per responsabilità civile relativa ai lavori di cui all'oggetto.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art.9
norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.
- D.M. 143 del 31/10/2013
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.
- Regolamenti Comunali
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

art.10
tracciabilità

I Professionisti incaricati Dott. Architetto Paolucci Alessandro nato a Antrodoto il 17/07/1948 con studio in Rieti in Via Tito n.13 P.IVA 00125460576 Cod. Fisc. PLCLSN48L17A315L e Dott. Architetto Antonella Buldini nata a RIETI il 13/06/1985 con studio in Rieti in Via A.M. Ricci n.21/A C.F. BLDNNL85H53H282K ,assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

art.11

rescissione del contratto

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 30 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza valutata in termini di durata della stessa, ed applicando alla stessa una penale del 5% sull'importo non ancora eseguito e stimato dalle parti, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto.

Art. 12

disciplinare

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per l'Amministrazione

Art.13

Risoluzione

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Art.14

Normativa di riferimento

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

Art.15

Domicilio

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio tecnico elegge il domicilio presso lo studio professionale di via Tito n.13 a Rieti (RI) – mail: alepaolu48@gmail.com e buldini.pianificatrice@gmail.com per tutta la durata del rapporto contrattuale

Art.16

Codice fiscale

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

Comune di Micigliano

Dott. Arch. Paolucci Alessandro

Dott. Arch. Buldini Antonella

P.I. 00113670574

P.I. 00125460576

P.I.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune Il Sindaco
Il Tecnico
Il Tecnico

Sig.
Dott. Arch......
Dott. Arch......

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 20-01-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-01-2020 al 04-02-2020.

34

Micigliano, li 05-02-2020

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana